REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott.	Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.	Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott.	Domenico Cerqua	Primo Referendario
Dott.	Tommaso Martino	Primo Referendario
Dott.ssa	Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 06.05.2026

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto 1564 del 02.09.2024 a firma del Dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale I.T.I. "Fermi – Gadda" di Napoli;

VISTA la documentazione trasmessa e tutti gli atti acquisiti in sede istruttoria;

VISTI il rilievo istruttorio, formulato dal Magistrato istruttore ed i riscontri delle Amministrazioni;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, con cui è stato richiesto il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale sul visto;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 74/2026, per la convocazione del Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTE le memorie trasmesse in riscontro alla relazione di deferimento dalle Amministrazioni;

Udito il relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

Uditi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli la dott.ssa Giulia Giordano e per l'Amministrazione scolastica la dirigente p.t. dell'Istituto Tecnico Industriale Fermi Gadda dott.ssa Antonia Intronio.

FATTO

1. Con nota pec del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli è stato trasmesso, ai fini del controllo successivo *ex* art. 10 D. Lgs. n. 123/201, il decreto n. 1564 del 2.09.2024 dell'Istituto Tecnico Industriale I.T.I. "Fermi – Gadda" Napoli (NATF24000R), acquisito al prot. Cdc n. 1578/2025, avente ad oggetto il decreto di ricostruzione di carriera del prof. *(omissis)*. Con il citato decreto 1564/2024 si è provveduto al riconoscimento dell'anzianità maturata per effetto del servizio d'insegnamento preruolo, utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. Il provvedimento in oggetto è stato inviato con nota di trasmissione prot. n. 6644 del 02.09.2024 alla Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli (prot. 137189 del 03.09.2024) per quanto di competenza, autorizzando la medesima Ragioneria "*a variare la relativa spesa fissa*", facendo "*fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni del suddetto organo*".

2. In particolare, l'art. 2 del decreto 1564/2024 I.T.I. Fermi-Gadda dispone che venga riconosciuta e valutata la seguente anzianità**:** "*- anni 11 mesi 3 giorni 18 utile ai fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo* [01.09.2016]*; - l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 2 mesi 8 giorni 0)* [che] *sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95*".

Si prevede altresì che "*per quanto esposto, alla data del 01/09/2016 è inquadrato nella seconda posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all' anzianità di anni 9 [mentre] la residua anzianità di anni 2 mesi 3 giorni 18 è utile per il passaggio alla successiva posizione*" (art. 2 ultima parte).

2.1. Il decreto, nel ricostruire la relativa carriera, tiene conto anche delle annualità 2010/2011 e 2011/2012 (riconosciuti per l'a.s. 2010/2011 10 mesi e 0 giorni, per l'a.s. 2011/2012 10 mesi e 1 giorno) in cui il docente non avrebbe prestato servizio effettivo o comunque sufficiente ai fini del riconoscimento in base alla normativa applicabile. Tuttavia, secondo la ricostruzione in atti e su cui più approfonditamente *infra*, in tali annualità il docente non avrebbe prestato un servizio utile al fine, per illegittima decurtazione del punteggio spettantegli nella graduatoria per il personale docente. L'illegittima decurtazione del punteggio è stata accertata in sede giudiziale (Tar Campania, Napoli, n. 577 del 28.1.2011). Con successive pronunce di ottemperanza, si è stabilito che l'Amministrazione debba porre in essere attività idonee alla rimozione degli effetti pregiudizievoli conseguenti, ritenendo accoglibile la domanda di reintegrazione in forma specifica, relativamente "*alla ricostruzione della posizione giuridica del (omissis) … con conseguente pieno recupero dell'anzianità giuridica (e del punteggio in cui essa di risolve), evidentemente utile anche ai successivi fini di carriera e concorsuali*" (Tar Campania sent. 4051/2012, paragrafo 4). Si è ulteriormente ordinato all'Amministrazione di procedere alla ricostruzione della posizione giuridica del ricorrente, ora per allora, tenendo conto degli incarichi di supplenza che questi avrebbe potuto svolgere in assenza di illegittima decurtazione di punteggio (Tar Campania, Napoli, n. 3031/2023).

3. La Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, nell'esercizio delle competenze in materia di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio, con atto avente prot. n. 158267 del 07.10.2024 (allegato 2) ha restituito il provvedimento, privo del visto di regolarità amministrativa e contabile. Ripercorrendo in sintesi le vicende giudiziarie sottese ai dati curriculari del docente, ha osservato che "*gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 non possono essere riconosciuti come "servizi prestati", e quindi utili alla ricostruzione di carriera, in quanto nell'anno scolastico 2010/11 il docente non ha prestato servizio e nell'anno scolastico 2011/2012 lo stesso ha prestato servizio per una durata inferiore a quella minima prevista dall'ordinamento vigente in materia. Sul punto si evidenzia che le allegate sentenze del TAR non*

dispongono espressamente il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio negli anni scolastici 2010/11 e 2011/12, pertanto si ritiene che gli stessi non possano essere valutati ai fini della stessa.

Con il medesimo atto (prot. 158267 del 07.10.2024) la R.T.S. ha invitato l'istituzione scolastica a comunicare le determinazioni assunte a seguito della restituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 co. 1 e 2 del d.lgs. 123/2011.

4. Con provvedimento avente prot. 8884 del 21.10.2024 (allegato 5) il Dirigente dell'Istituto Scolastico ha riscontrato l'osservazione, indicando nel relativo preambolo "*Visto l'art. 10 del d.lgs. n.123/2011*" e disponendo darsi "a*ttuazione del decreto di ricostruzione di carriera Ns. prot. n. 0001564 del 02/09/2024 emanato dal Dirigente Scolastico p.t. … in favore del Prof. … per la piena efficacia al provvedimento de quo*". Nel medesimo provvedimento pone a fondamento della determinazione "*la sentenza TAR Campania n.3031/2023 del 18/05/2023 che dispone la piena e completa esecuzione della sentenza TAR Campania-SEZ.VII n. 577 del 28/01/2011, così come ulteriormente definita con le pronunce di ottemperanza n. 4051/2012; n.2181/2013 e n. 31/2015*".

In data 19.12.2024 la R.T.S. con provvedimento avente protocollo 216171 sub allegato 7 ha richiesto al Dirigente di interesse di riportare "*nel dispositivo di dare seguito al provvedimento n. 1564 del 02/09/2024 ai sensi dell'art. 10 del d.lgs n.123/2011, come previsto nella citata norma*".

In data 20.12.2024 con atto avente prot. 12028, sub All. 8, il Dirigente scolastico ha emanato ulteriore atto, recante anche nel dispositivo la dicitura "*Art.10 del D.Lgs. n.123/2011*".

La Ragioneria, conseguentemente, dopo aver proceduto alla registrazione al n. 3/2025 (Allegato 9) in ragione delle richiamate dichiarazioni *ex* art. 10 del D. Lgs. 123/2011 in assenza del superamento delle osservazioni formulate dallo scrivente organo di controllo, ha trasmesso gli atti alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania.

5. Formulato rilievo e richiesti chiarimenti, è pervenuto riscontro da parte della Ragioneria dello Stato.

Circa i precedenti giurisprudenziali, oltre a quanto già precedentemente sostenuto, la Ragioneria afferma esservi nella sentenza n. 3031/2023 del Tar Campania una ricostruzione dei fatti e provvedimenti che "*non corrisponde alla realtà*" poiché il Decreto 2961/2013 reso dall'Amministrazione scolastica in esecuzione della sentenza di ottemperanza Tar Campania 4051/2012 avrebbe attribuito i punteggi per le graduatorie dal 2011 al 2014 e non

già 2007 al 2012. Insiste sul già corrisposto risarcimento danni per retribuzioni non percepite a causa della pretermissione in graduatoria.

I decreti già precedentemente emessi dall'Amministrazione scolastica (prot. 863/2021 e 890/2022) sono stati prodotti in sede di memorie difensive. Il decreto 863/2021 prevedeva una valutazione di anzianità pari a "*-anni 11 mesi 3 giorni 18 utili a fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo [01/09/2016] – l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 2 mesi 8 giorni 0) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18…"* (art. 2 decreto 863/2021).

Con il decreto 863/2021 l'Amministrazione scolastica, pertanto, aveva già riconosciuto a fini della ricostruzione della carriera le annualità dal 2010 al 2012. Nella narrativa della sentenza di ottemperanza n. 3031/2023, sul punto, infatti, è dato leggere che "*della correttezza di detto riconoscimento, invero, almeno inizialmente, ha mostrato di essere ben consapevole anche l'amministrazione scolastica con il certificato di servizio n. 1306 del 12.10.2021, rilasciato dall' ITI Fermi Gadda di Napoli … riconoscimento che ha trovato conferma nel decreto dello stesso dirigente scolastico n. 863 del 12.10.2021*".

Con l'osservazione 48/2022 la Ragioneria, parimenti, aveva già osservato l'illegittimità del riconoscimento delle già menzionate annualità, rilevando che la sentenza Tar Campania 4051/2012 "*non dispone il riconoscimento dei servizi non effettivamente prestati*". Evidenziando le facoltà di cui all'art. 10 d.lgs. 123/2011 al Dirigente, ha segnalato che laddove vi fosse stato ordine di esecuzione, avrebbe provveduto "*alla segnalazione dell'ipotesi di danno erariale alla Procura della … Corte per la parte di emolumenti non dovuti*" (osservazione 48/2022 depositata in sede di riscontro).

La dirigenza scolastica ha pertanto ritirato il decreto n. 863/2021 ed emanato il decreto 890/22 (prodotto in allegato alle memorie difensive) con sottrazione dell'anzianità relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, vistato dalla Ragioneria dello Stato. La sottrazione delle annualità sopra riportata, desunta in corso di procedimento di controllo dalla narrativa della conseguente sentenza, è stata confermata dalla produzione del decreto 890/2022 in allegato alle memorie difensive. Il decreto 890/2022 riconosceva complessivamente un'anzianità pari ad anni 9 mesi 11 giorni 18 utili ai fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo ed anzianità utile ai soli fini economici pari ad anni 2 mesi 0 giorni 0, utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18 (art. 2).

In relazione a tale ultimo decreto, per l'illegittima sottrazione dell'anzianità riconducibile agli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012, il docente ha azionato ulteriore giudizio di ottemperanza, esitato con sentenza Tar Campania n. 3031/2023, di cui l'Amministrazione finanziaria è parte non costituita. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria la sentenza non potrebbe interpretarsi nel senso di dover riconoscere anche le annualità contestate, essendovi "*preclusione del giudice dell'ottemperanza di effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che sono state dedotte o tratte con la sentenza da ottemperare e considerato il potere dello stesso, che deve essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato e non può attribuire un diritto o un onere nuovo ed ulteriore rispetto alla sentenza da eseguire*".

6. Il Magistrato istruttore, con relazione condivisa dal Consigliere delegato, visti l'integrazione documentale ed il riscontro fornito, ha richiesto il deferimento del provvedimento all'esame della Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale. Con ordinanza n. 74/2026 il Presidente della Sezione ha convocato in adunanza pubblica l'Amministrazione scolastica e la Ragioneria territoriale competente.

7. Pervenute memorie nei termini, l'Amministrazione finanziaria ha rilevato che "*sia per il petitum che per il decisum*" i titoli giudiziari non incidono sugli effetti economici per le annualità contestate ma solo sugli effetti giuridici e che la mancata nomina per i servizi che avrebbe potuto prestare in base al corretto punteggio, ma non prestati, è stata già compensata dagli importi corrisposti a titolo di risarcimento danni. Ha prodotto, come predetto, i precedenti decreti di ricostruzione carriera (863/2021 e 890/2022). Ha confermato che l'ultima pronuncia del TAR Campania (sent. 3031/2023) ha riguardato il decreto di ricostruzione carriera 890/22, che sottraeva l'anzianità relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, viceversa inseriti nel decreto 863/21. Ha insistito sull'assenza nelle pronunce del TAR di riferimenti al riconoscimento di servizio per le annualità contestate ai fini economici e che in ogni caso i servizi non svolti sarebbero stati già compensati dalle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni patrimoniali.

L'Amministrazione scolastica, in sede di memorie, ha affermato che il decreto oggetto di esame deve intendersi privo di profili di discrezionalità amministrativa ed "*atto dovuto*" in esecuzione di plurime pronunce del giudice amministrativo. Tali pronunce, nell'imporre la ricostruzione della posizione giuridica del professore "*ora per allora*", implicano l'inclusione dei periodi in cui il docente avrebbe lavorato laddove non vi fosse stata penalizzazione in

graduatoria. Tale ultima dizione non può altrimenti essere intesa se non come "*se non ci fosse stata l'illegittima decurtazione di punteggio*", principio affermato e ribadito nelle sentenze di ottemperanza. Tale principio è stato richiamato nelle note dell'Ufficio Scolastico Regionale che sollecitavano la Dirigente a formalizzare il nuovo provvedimento in tal senso, prodotte in sede di memorie difensive.

L'Amministrazione scolastica, infatti, ha prodotto nota, firmata dal Direttore Generale dell'U.S.R. Campania, del 09.10.2024, in cui con riferimento al Decreto di ricostruzione della carriera n. 1564 del 02/09/2024, alla luce dell'osservazione n. 158267 del 07/10/2024, formulata dalla RTS di Napoli, ha chiesto di "*disporre, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, di dare seguito al provvedimento n.1564 del 02/09/2024, predisposto da codesta Istituzione scolastica per la ricostruzione della carriera del prof…, al fine di dare tempestiva esecuzione alla sentenza dell'organo giudicante*". Premesso che la sentenza 3031/2023 del Tar Campania ha nominato commissario *ad acta* un Dirigente individuato dal Segretario generale del Ministero dell'Istruzione, il D.G. dell'U.S.R. per la Campania, nella medesima nota, fa espresso riferimento alla delega prot n. 3068 del 13/03/2024, conferitagli dal Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca "*a compiere tutti gli atti necessari alla pronta esecuzione della sentenza TAR Campania n. 3031/2023, a lui conferendo ogni e più ampio potere inerente e conseguente al mandato*". L'Amministrazione scolastica ha inoltre prodotto ulteriore nota a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Campania, emessa in virtù della delega sopra citata del Segretario generale del MIM, relativa sempre ad un invito a procedere ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 123/2011, ma con riferimento ad un decreto di ricostruzione carriera per il medesimo docente, avente prot. 1445 del 08.04.2024, oggetto di osservazione 9078 del 07.06.2024 da parte del MEF. Ha più volte specificato di aver agito "*sotto l'impulso della nomina del Commissario ad Acta (ed ex D.G. pro tempore dell'USR per la Campania) … da parte del TAR"*, per la necessità di ripristinare la carriera del docente "*ora per allora*".

8. In udienza, le Amministrazioni si sono riportate alle rispettive difese. L'Amministrazione scolastica con riferimento all'ulteriore decreto di ricostruzione carriera per il medesimo docente, avente prot. 1445 del 08.04.2024, oggetto di osservazione 9078 del 07.06.2024 da parte del MEF, citato nell'ulteriore nota del commissario *ad acta* prodotta in sede di memorie, non ha fornito chiarimenti, specificando in ogni caso per il decreto in esame di aver agito sotto impulso del commissario *ad acta* ma non quale delegato del medesimo. La

RTS ha dichiarato, quanto alla costituzione nel giudizio di ottemperanza, che a seguito della notifica all'Avvocatura di Stato, quest'ultima non ha interessato il MEF, trattandosi di giudizi in cui, inoltre, richiede sempre l'estromissione.

DIRITTO

In via preliminare si pone la questione relativa alla possibilità per la Sezione di trattare il *thema decidendum* delineato dalle Amministrazioni ed in particolare dall'osservazione della Ragioneria, la cui risoluzione pone una questione interpretativa dei titoli giudiziali sottesi al decreto, poiché l'interpretazione dei titoli giudiziali è di appannaggio del giudice munito di potere esecutivo/attuativo del titolo.

L'interpretazione del titolo giudiziale ovvero la verifica circa l'esatta attuazione del giudicato, richiedendo l'individuazione dei contenuti dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza da eseguire, secondo la sequenza *causa petendi - petitum – decisum*, è compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (arg. *ex* Ad. Pl. 11/2016, Cass. 10806/2020).

La devoluzione istituzionale al giudice dell'esecuzione assume poi una particolare caratterizzazione e necessità in relazione al giudizio di ottemperanza, la cui natura polisemica ha condotto, giustappunto, a definirlo giudizio non di mera esecuzione, bensì di *attuazione* del giudicato. La qualificazione ne evidenzia la poliedricità, avendo contenuti tanto di *esecuzione* quanto di *cognizione* che concorrono a delimitare l'attività cui l'amministrazione deve conformarsi, secondo anche eventuali, plurime e successive pronunce incidenti sul progressivo agire della p.a. ed in contraddittorio tra le parti.

Laddove inoltre sussista un dubbio sulla portata ed interpretazione della pronuncia, l'art. 112 co. 5 c.p.a. predispone un rimedio specifico, che consente di ottenere chiarimenti. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che tuttavia debba sussistere un effettivo dubbio interpretativo e non già l'intenzione di resistere all'esecuzione. Il rimedio è infatti azionabile "*qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non l'intento di resistere alle altrui pretese, ma solo la difficoltà di intendere il decisum cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale, e per questo utile anche al solo fine di ottenere l'esatta interpretazione della sentenza ottemperanza*" (C.d.S., sent. 4276/22).

I rimedi predetti risultano conformi e coerenti con il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio (artt. 24, 111 Cost.) giacché trattandosi di interpretazione di titoli (formatisi

nel contraddittorio delle parti) è necessario che alla relativa questione partecipino tutte le parti processuali e che il giudicante disponga anche di tutti gli elementi processuali.

Si aggiunga, inoltre, che non può escludersi che l'interpretazione del titolo esecutivo e della relativa portata precettiva necessiti oltre che dell'analisi del dispositivo e motivazione della sentenza, anche del ricorso ad elementi extratestuali. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, "*può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito* (Corte di cassazione, n. 10806/2020). In tali casi, quindi, il giudice dell'esecuzione deve poter valutare gli "*elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato*". L'eventuale integrazione richiede infatti che le relative questioni siano state trattate nei relativi processi ed ivi definite "*essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo*" (Cass. SS.UU. 11066/2012). E tanto ulteriormente rafforza la previsione che l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale sia compito "*istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione*" (Cass. 29062/2025).

Sempre in tema di interpretazione del titolo, il codice di rito del processo contabile prevede addirittura un procedimento *ad hoc*, con competenza dello stesso giudice contabile che ha emanato il titolo, laddove vi siano necessità di interpretazione nell'ottica esecutiva (art. 211 c.g.c.). E' stata pertanto necessaria apposita norma per rimettere al giudice contabile l'interpretazione del titolo dallo stesso emesso, collocandosi tuttavia il giudizio "*nell'ambito della disciplina dell'esecuzione delle decisioni*" che "*si caratterizza per un'intima interconnessione genetico – funzionale con le forme di attuazione di quest'ultima… rappresenta infatti un'ipotesi di cognizione eventuale del giudice contabile che, ancorché autonoma rispetto al procedimento seguito per l'esecuzione della decisione, è strutturalmente e funzionalmente connessa a quest'ultimo, non potendo l'interpretazione integrare o modificare in executivis le statuizioni contenute nella decisione, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi*" (Corte dei conti, III Sez.App., 496/2017).

Non si rintraccia norma fondante un tale potere in sede di controllo, né vi sarebbe coerenza con la *ratio* del procedimento di controllo successivo di legittimità.

L'oggetto del controllo successivo di legittimità, infatti, è individuato dalla giurisprudenza della Corte dei conti nella valutazione *ex post* della "*conformità del provvedimento alla legge*"

che la Corte svolge nella sua qualità di "*garante della corretta gestione del bilancio dello Stato*" (cfr. SS.RR. n. 9/CONTR/12).

In tal senso, le Sezioni Riunite hanno affermato che "*scopo precipuo del controllo successivo di legittimità intestato alla Corte dei conti non è quello di risolvere controversie in atto tra le Amministrazioni dello Stato e il privato destinatario del provvedimento o l'organo di controllo, bensì quello di verificare, sotto il profilo amministrativo, la regolarità della procedura seguita per la registrazione e la legittimità del provvedimento che il dirigente dell'Amministrazione ha portato ad esecuzione, nonostante le osservazioni impeditive dell'organo di controllo, assumendone in proprio la responsabilità*" (v. deliberazione SS.RR. n. 9/CONTR/2012). Ed infatti in sede di controllo successivo non sussiste contraddittorio con il privato inciso dal provvedimento e parte di una controversia.

D'altronde anche in sede di controllo preventivo di legittimità, laddove il provvedimento amministrativo sia adottato in esecuzione di titolo giurisdizionale, la cognizione del giudice contabile per verificare la conformità dell'atto al paradigma normativo riguarda "*gli aspetti che non hanno costituito oggetto di cognizione … da parte del giudice*" (Corte dei conti, Sez. Centr., 2/2025/PREV).

Nel caso di specie il *thema decidendum* posto dal contrasto tra Amministrazioni investe proprio un lamentato dubbio interpretativo relativo alle sentenze già emanate da altri plessi giurisdizionali ed oggetto di plurimi giudizi di ottemperanza, di cui l'ultimo relativo ad un precedente decreto di ricostruzione carriera (890/22) non contemplante le annualità riconosciute dal decreto in esame e giustappunto all'esito di osservazioni da parte della Ragioneria in *parte qua* su ulteriore precedente decreto che *ex adverso* le contemplava (863/21).

Che la questione posta dall'osservazione sia connessa all'interpretazione dei titoli giurisdizionali emerge, d'altronde, non solo nitidamente dalla formulazione letterale delle osservazioni della Ragioneria e successivi argomenti delle amministrazioni, ma anche da taluni passaggi motivazionali dei precedenti, ponendosi il decreto di ricostruzione di carriera in esame giustappunto a valle di plurimi provvedimenti giurisdizionali e altri decreti.

Dalla produzione in atti, al solo fine di evidenziare l'inoperatività del controllo successivo nel caso di specie ed in sintesi, emerge infatti quanto segue. Il primo giudizio si è concluso con la sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 577 del 28.1.2011, che, in accoglimento del

ricorso principale e motivi aggiunti, ha sancito l'illegittimità della decurtazione dei 22 punti richiesti dal ricorrente nella graduatoria per il personale docente originariamente impugnata, in uno al riconoscimento della preferenza per aver svolto servizio senza demerito.

I successivi provvedimenti giurisdizionali sono stati resi in sede di ottemperanza per l'esecuzione della citata sentenza n. 577/2011 (Tar Campania, sent. n. 4051 del 10.10.2012, n. 2181 del 26.04.2013 e n. 31 del 07.01.2015) tra cui da ultimo la sentenza del Tar Campania Napoli, n. 3031/2023.

Dalla relativa narrativa, emergerebbe che non avendo l'Amministrazione proceduto alla ricostruzione della posizione giuridica del ricorrente, ora per allora, tenendo conto degli incarichi di supplenza che il ricorrente avrebbe potuto svolgere in assenza di illegittima decurtazione di punteggio, il docente ha proceduto ad un primo ricorso in ottemperanza, esitato con la pronuncia 4051/2012, che avrebbe pertanto avuto ad oggetto la mancata ricostruzione della posizione giuridica ora per allora.

Con la sentenza 4051/2012, il Tar Campania ha accolto la domanda relativa alla reintegrazione in forma specifica, reputandola eseguibile "*limitatamente alla ricostruzione della posizione giuridica del (omissis) dovendo il ricorrente recuperare con effetto retroattivo l'anzianità giuridica che avrebbe maturato nell'ipotesi di tempestivo conferimento dell'incarico correlato alla giusta posizione in graduatoria attribuita*". Si argomenta ulteriormente che "*è palese l'ingiusta lesione arrecata alla sfera giuridica del ricorrente laddove il TAR nella richiamata sentenza n. 577 del 2011 ha riconosciuto il pieno diritto del (omissis) al conseguimento del punteggio illegittimamente negatogli. Tale lesione – sebbene ad oggi rimossa – ha prodotto medio tempore effetti pregiudizievoli, di natura patrimoniale e non, allo stato non pienamente ristorati. In tale prospettiva, la domanda può essere accolta tramite il riconoscimento degli effetti giuridici connessi alla nomina ed alla tipologia di incarico che l'interessato avrebbe avuto titolo ad espletare, con conseguente pieno recupero dell'anzianità giuridica (e del punteggio in cui essa di risolve), evidentemente utile anche ai successivi fini di carriera e concorsuali*" (Tar Campania sent. 4051/2012, paragrafo 4).

La pronuncia fa applicazione dell'orientamento secondo cui in caso di mancato conferimento di una supplenza per illegittima assegnazione ad altro soggetto, l'insegnante ha titolo alla valutazione ai fini giuridici del servizio non reso per fatto imputabile all'amministrazione, per l'effetto non potendosi non tenere conto del maggior punteggio

corrispondente al già menzionato servizio (Tar Campania, sent. 9589/2025, Tar Veneto sent. 818/1993, Tar Bologna sent. 116/1991).

Pertanto, con riferimento al prof. *(omissis)*, il Tar, in accoglimento del ricorso e della domanda di risarcimento in forma specifica, ha deciso che "*sotto il profilo giuridico l'amministrazione dovrà quindi operare la ricostruzione della giusta posizione in graduatoria del (omissis) ora per allora …la ricostruzione dovrà tener conto in particolare del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei più favorevoli incarichi di docenza che gli sarebbero stati conferiti anno per anno, in virtù della sua giusta collocazione in graduatoria, in ciascuno degli anni scolastici delle graduatorie interessate… ossia a decorrere dall'a.s. 2007/2008 e fino all'anno scolastico 2010/2011, con l'attribuzione del differenziale del punteggio aggiuntivo rispetto a quello di fatto riportato per gli incarichi di docenza effettivamente prestati, sulla cui base il (omissis) ha conseguito un punteggio inferiore a quello realmente spettantegli*" (Tar Campania sent. 4051/2012, paragrafo 4.2).

Contestualmente, in punto di risarcimento danni patrimoniali, ritenendo sussistere diretta ed immediata correlazione tra la decurtazione ingiusta del punteggio e la minore retribuzione percepita, conformemente all'orientamento secondo cui in caso di retrodatazione della nomina per effetto del giudicato, il dipendente non ha diritto alle retribuzioni arretrate, non essendovi stata prestazione lavorativa (C.d.S., sent. 58/1987, C.d.S. Ad.Pl. 10/1991, C.d.S. nn. 49/2001, 3669/2001, 5174/2002) essendo *ex adverso* la tardiva costituzione del rapporto di impiego o mancato conferimento di una supplenza annuale fonte di risarcimento danni, in applicazione dell'art. 34 co. 4 c.p.a., ha imposto all'Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria, secondo termini e condizioni ivi specificati, ai fini del risarcimento per gli incarichi cui il ricorrente avrebbe avuto diritto negli anni scolastici tra il 2007 ed il 2011 (Tar Campania sent. 4051/2012, paragrafo 4.3).

Dopo ulteriori giudizi di ottemperanza, esitati con le pronunce 2181/2013 e 31/2015 del Tar Campania, nominato il prof. *(omissis)* docente di ruolo a tempo indeterminato, questi ha chiesto il riconoscimento di tutti gli anni di insegnamento preruolo, incluso il periodo relativo agli anni scolastici dal 2007/2008 al 2011/2012.

Anche tale fase è stata interessata da plurimi atti. Come già sopra accennato, il decreto oggetto dell'odierno procedimento è conseguente ad ulteriori decreti di ricostruzione carriera, così riassumibili, in base alla narrativa della sentenza Tar Campania n. 3031/2023, resa all'esito di un ulteriore giudizio di ottemperanza. Con il decreto n. 863/2021 la dirigente

scolastica *p.t.* ha provveduto, in tesi, nel senso indicato Tar Campania sent. 4051/2012, includendo gli anni scolastici in questione, con la specificazione che gli anni "*2010/2011 e 2011/2012 sono stati calcolati in seguito alla sentenza del Tar Campania, Sez. VIII, n. 4051/2012*" con anzianità valutata pertanto pari a "*anni 11 mesi 3 giorni 18 utili ai fini giuridici ed economici*" (*cfr*. Tar Campania sent. 3031/2023). In seno al controllo contabile relativo al decreto n. 863/2021, la Ragioneria avrebbe pertanto formulato osservazioni (osservazione n. 48 del 4.01.2022) già in tale sede ritenendo che la sentenza 4051/2012 non disporrebbe il riconoscimento dei servizi non effettivamente prestati (aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012), avvertendo dell'esposizione a responsabilità erariale in caso di insistenza. Ed infatti, richiesta la produzione dei precedenti decreti ed osservazioni nel presente procedimento, l'Amministrazione ha prodotto l'osservazione 48/2022 in cui contesta il riconoscimento delle predette annualità, rilevando che la sentenza Tar Campania 4051/2012 "*non dispone il riconoscimento dei servizi non effettivamente prestati*" ed in cui, evidenziando le facoltà di cui all'art. 10 d.lgs. 123/2011 al Dirigente, ha segnalato che laddove vi fosse stato ordine di esecuzione, avrebbe provveduto "*alla segnalazione dell'ipotesi di danno erariale alla Procura della … Corte per la parte di emolumenti non dovuti*" (osservazione 48/2022 depositata in sede di riscontro).

La dirigente scolastica avrebbe pertanto ritirato il decreto n. 863/2021 ed emanato il decreto 890/22, con sottrazione dell'anzianità relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, vistato dalla Ragioneria dello Stato.

Il docente avrebbe pertanto azionato ulteriore giudizio di ottemperanza, per "*la integrale, corretta e puntuale esecuzione del giudicato, ad integrazione e completamento dell'esecuzione già disposta da questa Sezione con le precedenti pronunce di ottemperanza n. 4051/2012 del 10.10.2012; n. 2181/2013 del 26.04.2013 e 31/2015 del 07.01.2015, quanto al riconoscimento giuridico – ora per allora- degli anni di servizio che il ricorrente non ha potuto prestare, ovvero non ha potuto prestare appieno a causa dell'illegittima decurtazione del punteggio e del mancato riconoscimento del titolo di preferenza oggetto del giudizio di cognizione*" (Tar Campania, Napoli, sent. 3031/2023).

Il giudizio esitato nell'ulteriore pronuncia del Tar Campania, Napoli, n. 3031/2023, volto alla corretta esecuzione della sentenza Tar Campania, Napoli, n. 577/2011, risulta esser stato azionato proprio in relazione al decreto del dirigente I.T.I. 890/22, di ricostruzione della carriera, per aver, secondo il ricorrente, "*illegittimamente sottratto l'anzianità riconducibile agli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012, essendosi conformata a quanto osservato dalla Ragioneria in merito al*

fatto che le decisioni del TAR, segnatamente la n. 4051/2012, non avrebbero disposto di procedere anche al riconoscimento giuridico degli anni di servizio che il ricorrente avrebbe certamente prestato se – da subito gli fosse stato riconosciuto il giusto punteggio e la giusta collocazione nelle graduatorie". Il ricorso è stato ritenuto "*fondato*", precisandosi inoltre che "*quanto al contenuto della sentenza da ottemperare, il Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale della sentenza n. 4051/2012 consenta di ritenere fondata la pretesa di parte ricorrente alla ricostruzione giuridica della carriera, che dovrà tener conto in particolare del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei più favorevoli incarichi di docenza che gli sarebbero stati conferiti anno per anno, in virtù della sua giusta collocazione in graduatoria, in ciascuno degli anni scolastici delle graduatorie interessate e, cioè, a decorrere dall'a.s. 2007/2008 e fino all'anno scolastico 2010/2011, con l'attribuzione del differenziale del punteggio aggiuntivo rispetto a quello di fatto riportato per gli incarichi di docenza effettivamente prestati, sulla cui base il (omissis) ha conseguito un punteggio inferiore a quello realmente spettantegli* (Tar Campania sent. 3031/2023). Con la sent. di ottemperanza 3031/2023, pertanto, il Tar afferma che "*In esecuzione della citata sentenza* [Tar Campania, sent. 577 del 28.1.2011] *l'amministrazione – oltre ad attribuire al ricorrente i suddetti 22 punti – avrebbe dovuto, anno per anno, ricostruire l'esatta posizione giuridica del ricorrente, quale risultante dagli incarichi di supplenza che questi avrebbe conseguito per effetto del miglior punteggio e della invocata preferenza*". Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione piena e completa alla sentenza del Tar Campania 577/2011, come definita altresì dalle successive sentenze di ottemperanza, ritenendo fondata "*la pretesa di parte ricorrente alla ricostruzione giuridica della carriera che dovrà tener conto in particolare del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei più favorevoli incarichi di docenza che gli sarebbero stati conferiti anno per anno, in virtù della giusta collocazione in graduatoria… e cioè a decorrere dall'a.s. 2007/2008 e fino all'anno scolastico 2010/2011*".

Come predetto, da tale ultima pronuncia emerge inoltre che parte del giudizio non costituita è stata anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La dirigenza scolastica, pertanto, con il provvedimento di ricostruzione di carriera sottoposto a controllo successivo, decreto n. 1564/2024, ha riconosciuto anzianità pari ad anni 11 mesi 3 e giorni 8 ai fini giuridici ed economici e anni 2 mesi 8 ai fini economici, valutando anche il servizio prestato per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 (diversamente dal "*l'impugnato decreto … 890/2022*" che non riconosceva il biennio di cui alla sent. Tar Campania 3031/2023). A ciò è seguita l'osservazione della Ragioneria (prot. usc.

158267/2024) secondo cui gli anni predetti "*non possono essere riconosciuti come servizi prestati e quindi utili ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto nell'anno scolastico 2010/2011 il docente non ha prestato servizio e nell'anno scolastico 2011/2012 lo stesso ha prestato servizio per una durata inferiore a quella minima*". Sul punto, la Ragioneria ritiene che le sentenze Tar "*non dispongono espressamente il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012*" e che pertanto non possano essere valutati al fine. In sede di riscontro al rilievo ha altresì precisato che a suo avviso la sentenza Tar 3031/2023 riporti una ricostruzione degli atti che tuttavia talvolta "*non corrisponde alla realtà*". In sede di memorie, afferma che i precedenti giudiziali prevedono il riconoscimento delle predette annualità ai soli fini giuridici e non economici, insistendo sul già corrisposto risarcimento danni.

Tali doglianze, pertanto, investono da un lato una lamentata questione interpretativa del titolo (*non dispongono espressamente*) e dall'altro una doglianza verso il titolo (*non corrisponde alla realtà*), da eccepire nei relativi processi ed in contraddittorio con tutte le parti coinvolte, tenuto conto, inoltre, che il giudizio di ottemperanza, esitato nella la sentenza Tar 3031/2023, è stato occasionato giustappunto dal precedente decreto 890/2022 che, in accoglimento delle osservazioni della Ragioneria, avrebbe sottratto il biennio contestato. Di tanto ha dato atto anche l'Amministrazione finanziaria in sede di memorie ("*L'ultima pronuncia del TAR Campania n. 3031/2023 ha riguardato il decreto di ricostruzione di carriera n. 890/22, emesso dall'Istituto scolastico Fermi Gadda che, ricevute le osservazioni della Ragioneria, ha sottratto l'anzianità relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, inserita precedentemente nel decreto ritirato n. 863/2021*").

Vista l'osservazione formulata ed all'esito dell'istruttoria, appare pertanto palese che il *thema decidendum* delineato dal contrasto tra le Amministrazioni sia la sussumibilità o meno degli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012 nel novero degli anni utili ai fini della ricostruzione di carriera del prof. *(omissis)* in virtù di plurimi precedenti TAR. Tra questi vi è la sentenza Tar Campania n. 3031/2023, resa per la corretta ottemperanza della sentenza Tar Campania 577/2011 in relazione ad un precedente decreto di ricostruzione carriera (prot. ITI 890/2022, non prodotto) non contemplante nella relativa ricostruzione di carriera le annualità 2010/2011 e 2011/2012. Il dubbio interpretativo sui titoli è chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria, affermando quest'ultima nell'osservazione determinante il *thema decidendum* "*che le allegate sentenze del TAR non dispongono espressamente il*

riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio negli anni scolastici 2010/11 e 2011/12, pertanto si ritiene che gli stessi non possano essere valutati ai fini della stessa". E tanto in distonia con quanto affermato dall'Amministrazione scolastica, che all'esito dell'ultimo giudizio di ottemperanza citato, insiste nel ritenere il riconoscimento di tali annualità fondato proprio sui relativi precedenti.

A tanto aggiungasi che il decreto in esame è reso all'interno di una vicenda conflittuale che coinvolge il privato, *a fortiori* non risolvibile nei profili interpretativi dei titoli in sede di controllo successivo e che, come ulteriormente palesato in sede di memorie, involge una vicenda processuale esecutiva per esser stato esaminato e compulsato nell'adozione dal relativo commissario *ad acta* (*cfr.* nota D.G. USR Campania del 09.10.2024). Sotto tale profilo gli eventuali legittimati devono avvalersi dei mezzi predisposti dai relativi codici di rito per le rispettive doglianze, da azionare o per resistere alle altrui pretese in caso di sussistenza delle relative condizioni e nei tempi e modi dai medesimi codici previsti, non potendosi investire la Corte dei conti di questioni interpretative di titoli giudiziali emanati, inoltre, da altri plessi giurisdizionali.

Per i suddetti motivi, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'esercizio del controllo successivo di legittimità sul decreto in esame, per l'effetto dovendosi dichiarare il non luogo a deliberare.

Assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- dichiara il non luogo a deliberare sulla ammissione al visto del decreto n. 1564 del 02.09.2024 emesso dal Dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale I.T.I. "Fermi – Gadda" Napoli (NATF24000R);
- dispone la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, della presente deliberazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli e all'Amministrazione scolastica;

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 06.05.2026.

IL MAGISTRATO est. IL PRESIDENTE

Dott.ssa Concetta Ilaria Ammendola Dott. Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

22 maggio 2026

Per il Direttore del Servizio di supporto

Dott.ssa Amelia Montecuollo